



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto D'Autore

Servizio III – Diritto D'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.

Regolamento AGCOM in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazioni elettroniche e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Capo I

Principi generali

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e s.m.i.;

b) "Legge sul diritto d'autore": la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", e s.m.i.;

c) "Testo unico": il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici",

approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) "Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche", approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e s.m.i.;

e) "Decreto": il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno";

f) "prestatore di servizi": il prestatore di servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto, che svolge attività di mere conduit o di hosting, come definite rispettivamente dagli articoli 14 e 16 del Decreto medesimo; 2 680/13/CONS

- g) “gestore del sito internet”: il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del Decreto, che, sulla rete internet, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali (link o torrent) alle stesse, anche caricati da terzi;
- h) “gestore della pagina internet”: il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del Decreto, che, nell’ambito di un sito internet, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali (link o torrent) alle stesse, anche caricati da terzi;
- i) “prestatori di servizi di pagamento”: i soggetti che svolgono i servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- l) “reti di comunicazione elettronica”: le reti come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera dd), del Codice;
- m) “servizio di media audiovisivo”: il servizio come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del Testo unico;
- n) “servizio di media radiofonico”: il servizio come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del Testo unico applicato per analogia ai servizi radiofonici ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del medesimo Testo unico;
- o) “fornitore di servizi di media”: il fornitore di servizi come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del Testo unico;
- p) “opera digitale”: un’opera, o parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla Legge sul diritto d’autore e diffusa su reti di comunicazione elettronica;
- q) “programma”: una serie di immagini animate, sonore o non, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del Testo unico;
- r) “palinsesto”: l’insieme di una serie di programmi come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del Testo unico;
- s) “catalogo”: l’insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente;
- t) “titolare o licenziatario del diritto”: ogni soggetto titolare o licenziatario del diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento all’opera digitale di cui alla lettera p);
- u) “soggetto legittimato”: titolare o licenziatario del diritto di cui alla lettera t) o associazioni di gestione collettiva o di categoria con mandato conferito dal titolare o dal licenziatario del diritto di cui alla lettera t);3 680/13/CONS
- v) “link”: collegamento ipertestuale all’opera digitale di cui alla lettera p);

- z) “torrent”: codice alfanumerico di collegamento attraverso il quale gli utenti sono posti nella condizione di interagire ai fini della fruizione delle opere digitali di cui alla lettera p);
- aa) “uploader”: ogni persona fisica o giuridica che carica opere digitali su reti di comunicazione elettronica rendendole disponibili al pubblico anche attraverso appositi link o torrent ovvero altre forme di collegamento;
- bb) “downloading”: trasferimento di opere digitali su un proprio terminale o su uno spazio condiviso attraverso reti di comunicazione elettronica;
- cc) “streaming”: flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni attraverso reti di comunicazione elettronica e riprodotti in tempo reale sul terminale dell’utente;
- dd) “procedure di notice and take down”: procedure finalizzate alla rimozione di contenuti illeciti dalle reti di comunicazione elettronica;
- ee) “server”: sistema di elaborazione connesso alla rete che ospita risorse direttamente fruibili da altri elaboratori che ne facciano richiesta;
- ff) “rimozione selettiva”: eliminazione dalla pagina internet delle opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi ovvero del collegamento alle stesse mediante link o torrent o in altre forme;
- gg) “disabilitazione dell’accesso”: disabilitazione dell’accesso alle opere digitali ovvero al sito internet univocamente identificato da uno o più nomi di dominio (DNS) o dagli indirizzi IP ad essi associati;
- hh) “Comitato”: il Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali di cui al Capo II;
- ii) “Direzione” e “Direttore”: la Direzione servizi media dell’Autorità e il Direttore della predetta Direzione;
- ll) “organo collegiale”: la Commissione per i servizi e prodotti dell’Autorità, la quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall’articolo 11, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 248, esercita le funzioni di vigilanza e accertamento di cui all’articolo 182-bis della Legge sul diritto d’autore e quelle di cui al Decreto.

Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell’Autorità in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. In particolare, il regolamento mira a promuovere lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e l’educazione alla corretta fruizione delle stesse e reca le procedure volte all’accertamento e alla cessazione delle

violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, comunque realizzate, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'Autorità opera nel rispetto dei diritti e delle libertà di comunicazione, di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, nonché delle eccezioni e delle limitazioni di cui alla Legge sul diritto d'autore. In particolare, l'Autorità tutela i diritti di libertà nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, nel rispetto delle garanzie di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. Il presente regolamento non si riferisce agli utenti finali che fruiscono di opere digitali in modalità downloading o streaming, nonché alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizza la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica.

4. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e verifica l'attuazione dei provvedimenti di cui ai Capi III e IV.

CAPO II

Misure per favorire lo sviluppo e la tutela delle opere digitali

Articolo 3

Principi generali

1. L'Autorità promuove l'educazione degli utenti alla legalità nella fruizione delle opere digitali, con particolare riferimento ai più giovani.

2. L'Autorità promuove la massima diffusione dell'offerta legale di opere digitali, incoraggiando lo sviluppo di offerte commerciali innovative e competitive e favorendo la conoscibilità dei servizi che consentono la fruizione legale di opere digitali tutelate dal diritto d'autore, nonché l'accesso ai servizi medesimi.

3. L'Autorità promuove l'elaborazione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto, per favorirne la cooperazione ai fini della tutela del diritto d'autore.

Articolo 4

Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali

1. È istituito il Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali. Il Comitato è presieduto dal Segretario generale dell'Autorità o da un suo delegato ed è composto dai seguenti soggetti che partecipano alle riunioni senza oneri a carico dell'Autorità:

a) un rappresentante per ciascuna delle principali associazioni di settore delle seguenti categorie: consumatori, autori, artisti e interpreti, editori, produttori, distributori, fornitori di servizi di media, prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto;

b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi: Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore presso il Ministero per i beni e le attività culturali, Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, Comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori istituito presso il Dipartimento comunicazioni del Ministero per lo sviluppo economico, Polizia postale e delle comunicazioni, Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza, Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) rappresentanti dell'Autorità.

2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione a titolo gratuito di centri di ricerca, incoraggia il raggiungimento di intese tra le categorie di cui al comma 1, lettera a), con riferimento, tra l'altro, ai seguenti temi:

a) la semplificazione della filiera di distribuzione di opere digitali al fine di favorire l'accesso alle stesse, anche attraverso strumenti quali le finestre di distribuzione e gli accordi di licenza sviluppati ad hoc per la diffusione di opere digitali, ferma restando la libera negoziazione tra le parti;

b) l'adozione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto, anche con riferimento a strumenti di contrasto, elaborati in collaborazione con i prestatori di servizi di pagamento, fondati sull'analisi delle transazioni economiche e dei modelli di business connessi all'offerta di contenuti in violazione del diritto d'autore (c.d. follow the money).

3. Il Comitato, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, cura:

a) la promozione di misure di educazione alla legalità nella fruizione di opere digitali, anche attraverso l'adozione di procedure di reindirizzamento automatico ad apposite pagine internet a ciò dedicate;

b) la predisposizione di misure volte a sostenere lo sviluppo delle opere digitali, a rimuovere le barriere esistenti e a promuovere iniziative commerciali di ampia fruibilità;

c) il monitoraggio dello sviluppo dell'offerta legale di opere digitali;

d) il monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento, anche con riferimento alle modalità di esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità;

e) la formulazione di ipotesi di adeguamento del presente regolamento in relazione all'innovazione tecnologica e all'evoluzione dei mercati.

4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita all'interno della Direzione.

CAPO III

Procedure a tutela del diritto d'autore online ai sensi del decreto legislativo 9

aprile 2003, n.70

Articolo 5

Modalità di intervento

1. Ferme restando le eventuali procedure autoregolamentate di notice and take down, ai fini della tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica l'Autorità interviene su istanza di parte, ai sensi del presente e del successivo capo.

Articolo 6

Istanza all'Autorità

1. Qualora ritenga che un'opera digitale sia stata resa disponibile su una pagina internet in violazione della Legge sul diritto d'autore, un soggetto legittimato può presentare un'istanza all'Autorità, chiedendone la rimozione.

2. L'istanza all'Autorità di cui al comma 1 è trasmessa utilizzando e compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello reso disponibile sul sito internet dell'Autorità, e allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto

3. Il procedimento dinanzi all'Autorità non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria.

4. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa delle istanze che siano:

a) irricevibili per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 2 o per difetto di informazioni essenziali;

b) improcedibili ai sensi del comma 3;

c) inammissibili in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione del presente regolamento;

d) manifestamente infondate;

e) ritirate prima delle decisioni dell'organo collegiale di cui all'articolo 8.

5. La Direzione dà notizia al soggetto istante delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 4, lettere a), b), c) e d), e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'articolo 7, comma 1, delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 4, lettera e). Delle suddette archiviazioni la Direzione informa periodicamente l'organo collegiale.

6. Con riferimento alle istanze non archiviate in via amministrativa la Direzione avvia il procedimento ai sensi dell'articolo 7.

7. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento entro sette giorni dalla ricezione delle istanze.

Articolo 7

Procedimento istruttorio dinanzi alla Direzione

1. La Direzione comunica l'avvio del procedimento ai prestatori di servizi all'uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all'uploader e ai gestori della pagina e del sito internet. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l'esatta individuazione delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione della Legge sul diritto d'autore, l'indicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dell'esito degli accertamenti svolti, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni, nonché del termine di conclusione del procedimento.

2. Con la medesima comunicazione di cui al comma 1 la Direzione informa i prestatori di servizi, nonché l'uploader e i gestori della pagina e del sito internet, ove rintracciati, che possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, di cui all'articolo 6, comma 1.

3. Qualora i prestatori di servizi ovvero l'uploader o i gestori della pagina o del sito internet provvedano all'adeguamento spontaneo di cui al comma 2, ne danno contestuale comunicazione alla Direzione, la quale dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

4. Qualora ritengano di controdedurre in merito alla violazione contestata, i prestatori di servizi, nonché l'uploader e i gestori della pagina e del sito internet trasmettono alla Direzione, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ogni elemento utile ai fini del relativo accertamento.

5. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso, la Direzione può disporre una proroga dei termini di cui all'articolo 6, comma 7, e al comma 4 del presente articolo. Qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la Direzione può altresì chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni utili all'istruttoria, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. Salvo il caso di adeguamento spontaneo di cui al comma 3, la Direzione trasmette gli atti all'organo collegiale, formulando proposta di archiviazione ovvero di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 14, comma 3, e 16, comma 3, del Decreto. La trasmissione degli atti all'organo collegiale non può avere luogo prima della scadenza del termine di cui al comma 4.

7. Qualora nel corso del procedimento adisca l'Autorità giudiziaria per il medesimo oggetto, il soggetto istante ne informa tempestivamente la Direzione, che archivia gli atti e li trasmette all'Autorità giudiziaria, anche nel caso in cui gli stessi siano stati già inviati all'organo collegiale ai sensi del comma 6, dandone notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

8. La Direzione informa periodicamente l'organo collegiale delle archiviazioni disposte ai sensi dei commi 3 e 7.

Articolo 8

Provvedimenti a tutela del diritto d'autore

1. L'organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l'archiviazione qualora non ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

2. Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, l'organo collegiale esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, impediscano la violazione medesima o vi pongano fine, ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 16, comma 3, del Decreto. A tale scopo, l'organo collegiale adotta gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 nei confronti dei prestatori di servizi, i quali devono ottemperarvi entro tre giorni dalla notifica.

3. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, l'organo collegiale ordina ai prestatori di servizi che svolgono attività di hosting, di cui all'articolo 16 del Decreto, di provvedere di norma alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime. In presenza di violazioni di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali.

4. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato fuori dal territorio nazionale, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di mere conduit, di cui all'articolo 14 del Decreto, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito.

5. Qualora adotti le misure previste ai commi 3, secondo periodo, e 4, l'organo collegiale ordina ai prestatori di servizi, ai sensi dell'articolo 71, comma 2-quater, lettera a), del Codice, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

6. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono adottati dall'organo collegiale entro trentacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'articolo 6. Di essi è data notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

7. In caso di inottemperanza agli ordini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 182-ter della Legge sul diritto d'autore.

Articolo 9

Procedimento abbreviato

1. Qualora sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto dell'istanza di cui all'articolo 6 la Direzione ritenga che i fatti stessi configurino un'ipotesi di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un'opera digitale ovvero un'ipotesi di violazione di carattere massivo, i termini di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono modificati come segue:

a) l'archiviazione in via amministrativa e l'avvio del procedimento, di cui all'articolo 6, comma 7, hanno luogo entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza;

b) la trasmissione delle controdeduzioni, di cui all'articolo 7, comma 4, può avere luogo entro tre giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento;

c) la trasmissione degli atti all'organo collegiale non può avere luogo prima della scadenza del termine di cui alla lettera b);

d) i provvedimenti di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, sono adottati dall'organo collegiale entro dodici giorni dalla ricezione dell'istanza;

e) l'ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 ha luogo entro due giorni dalla notifica dell'ordine stesso.

2. Qualora abbia luogo l'abbreviazione dei termini di cui al comma 1, non si applica la disposizione di cui all'articolo 7, comma 5, primo periodo.

3. Ai fini del ricorso al procedimento abbreviato di cui al presente articolo, la Direzione valuta, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) la circostanza che, in relazione al medesimo oggetto e a seguito di una precedente istanza, l'Autorità abbia già ritenuto sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

b) la significativa quantità delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi;

c) i tempi di immissione sul mercato dell'opera digitale;

d) il valore economico dei diritti violati e l'entità del danno causato dall'asserita violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi;

e) l'incoraggiamento, anche indiretto, alla fruizione di opere digitali diffuse in violazione della Legge sul diritto d'autore;

- f) il carattere ingannevole del messaggio, tale da indurre nell'utente l'erronea convinzione che si tratti di attività lecita;
- g) la messa a disposizione di indicazioni in merito alle modalità tecniche per accedere alle opere digitali diffuse illegalmente;
- h) lo scopo di lucro nell'offerta illegale delle opere digitali, desumibile anche dal carattere oneroso della loro fruizione ovvero dalla diffusione di messaggi pubblicitari;
- i) la provenienza dell'istanza di cui all'articolo 6 da parte di una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u).

Capo IV

Disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore sui servizi di media

Articolo 10

Disposizioni generali

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché dei principi di cui agli articoli 3 e 32-bis del Testo unico e di quanto previsto dal presente Capo.
2. I fornitori di servizi di media radiofonici operano nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché dei principi di cui all'articolo 3 del Testo unico e di quanto previsto dal presente Capo.

Articolo 11

Istanza all'Autorità

1. Qualora ritenga che la diffusione di un programma inserito in un palinsesto da parte di un fornitore di servizi di media lineari abbia avuto luogo in violazione della Legge sul diritto d'autore e dell'articolo 32-bis, commi 1 e 2, del Testo unico, un soggetto legittimato può presentare un'istanza all'Autorità chiedendo che il programma non venga ulteriormente diffuso.
2. Qualora ritenga che la messa a disposizione di un programma in un catalogo da parte di un fornitore di servizi di media non lineari abbia avuto luogo in violazione della Legge sul diritto d'autore e dell'articolo 32-bis, commi 1 e 2, del Testo unico, un soggetto legittimato può presentare un'istanza all'Autorità chiedendo la rimozione del programma dal catalogo.
3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse utilizzando e compilando in ogni loro parte, a pena di irricevibilità, i modelli resi disponibili sul sito internet dell'Autorità.
4. Il procedimento dinanzi all'Autorità non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria.
5. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa delle istanze che risultino:

- a) irricevibili per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 o per difetto di informazioni essenziali;
- b) improcedibili ai sensi del comma 4;
- c) inammissibili in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione del presente regolamento;
- d) manifestamente infondate;
- e) ritirate prima delle decisioni dell'organo collegiale di cui all'articolo 13.

6. La Direzione dà notizia al soggetto istante delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 5, lettere a), b), c) e d), e al destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'articolo 12, comma 1, delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 5, lettera e). Delle suddette archiviazioni la Direzione informa periodicamente l'organo collegiale.

7. Con riferimento alle istanze non archiviate in via amministrativa la Direzione avvia il procedimento ai sensi dell'articolo 12.

8. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento entro sette giorni dalla ricezione delle istanze.

Articolo 12

Procedimento istruttorio dinanzi alla Direzione

1. La Direzione comunica l'avvio del procedimento al fornitore di servizi di media. La comunicazione contiene l'esatta individuazione dei programmi che si assumono diffusi in violazione della Legge sul diritto d'autore, l'indicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dell'esito degli accertamenti svolti, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, nonché del termine di conclusione del procedimento stesso.

2. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso, la Direzione può disporre una proroga dei termini di cui all'articolo 11, comma 8, e al

comma 1 del presente articolo. Qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la Direzione può altresì chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni utili all'istruttoria, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Fatto salvo il caso di cui all'articolo 14, la Direzione trasmette gli atti all'organo collegiale, formulando proposta di archiviazione ovvero di adozione dei provvedimenti di diffida o di ordine di cui all'articolo 13, comma 2.

4. Qualora nel corso del procedimento adisca l'Autorità giudiziaria per il medesimo oggetto, il soggetto istante ne informa tempestivamente la Direzione, che archivia gli atti e

li trasmette all'Autorità giudiziaria medesima, anche nel caso in cui gli stessi siano stati già inviati all'organo collegiale ai sensi del comma 3, dandone notizia al destinatario della comunicazione di avvio del procedimento.

Articolo 13

Provvedimenti a tutela del diritto d'autore

1. L'organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l'archiviazione qualora non ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.
2. Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, l'organo collegiale diffida i fornitori di servizi di media lineari dal trasmettere programmi in violazione della Legge sul diritto d'autore ovvero ordina ai fornitori di servizi di media a richiesta di rimuovere dal catalogo, entro tre giorni dalla notifica dell'ordine, i programmi messi a disposizione in violazione della predetta Legge.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dall'organo collegiale entro trentacinque giorni dalla ricezione delle istanze di cui all'articolo 11, commi 1 e 2. Di essi è data notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.
4. In caso di inottemperanza alle diffide e agli ordini di cui al comma 2, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 182-ter della Legge sul diritto d'autore.

Articolo 14

Provvedimenti ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 8, del Testo unico

1. Qualora ritenga sussistente una violazione rilevante ai sensi dell'articolo 32-bis del Testo unico da parte di fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana a norma dell'articolo 1-bis, comma 4, dello stesso Testo unico, ovvero non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'Unione europea, ma i cui palinsesti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano, la Direzione adotta un formale richiamo nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1-ter, comma 8, secondo periodo, del Testo unico, specificando i termini entro i quali occorre conformarsi al richiamo stesso.
2. Nel caso di mancata conformazione al richiamo nei termini fissati, la Direzione trasmette gli atti all'organo collegiale, proponendo di ordinare ai destinatari del richiamo stesso l'adozione di ogni misura necessaria ad inibire la diffusione al pubblico italiano dei palinsesti o dei cataloghi di cui al comma 1.
3. L'organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l'archiviazione ovvero adotta l'ordine di cui al comma 2 entro settanta giorni dalla ricezione delle istanze di cui all'articolo 11, commi 1 e 2. L'inosservanza dell'ordine dà luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1-ter, comma 8, terzo periodo, del

Testo unico.

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 15

Comunicazioni

1. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate esclusivamente mediante posta elettronica, ove possibile, certificata.

Articolo 16

Termini

1. Nel computo dei termini di cui al presente regolamento si tiene conto esclusivamente dei giorni lavorativi.

Articolo 17

Tutela giurisdizionale

1. Avverso i provvedimenti dell'Autorità previsti dal presente regolamento è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e degli articoli 133, comma 1, lettera l), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 18

Clausola di rivedibilità

1. L'Autorità si riserva di rivedere il presente regolamento sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione nonché alla luce dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione dei mercati, sentiti i soggetti interessati, anche nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 4.

Articolo 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2014.